

Napoli, li 5 Dicembre 2011

Ai Dirigenti del Settore Demanio Marittimo
dei Comuni Costieri della
Provincia di Napoli
Provincia di Caserta
Provincia di Salerno
(SEDI) Segue Elenco


Oggetto: Applicazione Legge 26 febbraio 2010 n. 25, proroga delle C.D.M. al 31 dicembre 2015
– **Modalità applicative** –

Gentile Dirigente,

Io scrivente, arch. Antonio Cecoro, in qualità di Responsabile Regionale dell'Assobalneari Campania, in relazione alle modalità applicative della normativa in oggetto, per la quale si sono potute riscontrare diverse forme di attuazione in varie aree territoriali delle provincie costiere, tramite la presente, e solo nello spirito di una leale collaborazione con le Amministrazioni costiere, trasmette stralcio della Circolare n° 6105 del 6 maggio 2010 inerente le procedure applicative della norma nonché la forma del titolo di proroga.

Sicuro di un VS sollecito quanto positivo riscontro, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Presidente Assobalneari Campania
arch. Antonio CECORO



In allegato alla presente si trasmette:

1. Stralcio Legge 26 febbraio 2010 n. 25;
2. Stralcio della Circolare n° 6105 del 6 maggio 2010;

PARLAMENTO ITALIANO

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, **il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data,** fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.



***Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti***
Direzione Generale per i Porti

Prot. n. M_TRA/PORTI/ 6105
Class. A.2.50

ROMA, 6 maggio 2010

A **DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI**

**CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI**

**AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI**

e, p.c. **GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
ROMA**

**UFFICIO LEGISLATIVO
ROMA**

**COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
SEDE**

**REGIONI COSTIERE
TUTTE**

**COMUNI COSTIERI
TUTTI**

Oggetto: Applicazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In ordine alla applicazione della recente legge 25/2010, indicata in oggetto, sono pervenuti diversi ed articolati quesiti che inducono questa Direzione Generale a fornire una lettura interpretativa della complessa problematica intesa a dirimere questioni applicative.

Al riguardo, facendo riferimento alle intenzioni del legislatore, si espongono le considerazioni che seguono, evidenziando, nel contempo, che la presente costituisce, per gli Organi di questa Amministrazione diretta ed indiretta, un indirizzo interpretativo ed applicativo, nell'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, mentre costituisce mero parere, per le Regioni e gli Enti territoriali interessati, nonché per gli Organi statali di settore di cui tali Enti si avvalgono, nell'esercizio delle funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente.

Navigazione, considerato che la stessa è in contrasto con i più volte citati principi del Trattato.

Di conseguenza, nelle more della definizione di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative - compatibile con una lettura comunitaria della norma - che tenga conto dei principi comunitari di riferimento nonché di quelli relativi all'imprenditorialità dei concessionari alla luce degli obiettivi indicati nell'atto di concessione in termini di ammortamento degli investimenti e dei costi di gestione, l'articolo 37 del Codice della navigazione, comma 2, secondo periodo, (cosiddetto "diritto di insistenza") è stato soppresso.

Per quanto sopra, il rilascio di concessioni demaniali marittime va effettuato in un quanto più ampio confronto competitivo, al fine di eliminare ogni possibile profilo di privilegio in capo soltanto a determinati soggetti, assicurando in particolare:

a) una idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati la conoscenza del presupposto notiziale necessario al fine di esplicitare, in una logica di *par condicio* effettiva, le opportunità concorrenziali;

b) la necessità di depurare la procedura di rilascio da tutti i possibili fattori di vantaggio rivenienti soltanto in capo a determinati soggetti.

3. Portata delle modifiche introdotte dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25

Alla luce delle considerazioni che precedono l'intenzione del legislatore" appare doversi individuare nel favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali turistico-ricreative, nel garantire la valorizzazione dell'imprenditorialità dei concessionari, nonché di tutelare gli investimenti in termini di ammortamento e dei costi di gestione, mediante la previsione di una proroga *ex lege* delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Da ciò paiono discendere le seguenti procedure applicative della norma:

a. concessioni cui si applica

Si ribadisce che esse sono quelle aventi finalità turistico-ricreative, come precisato al punto 1 della presente.

b. termine temporale

Il termine di proroga fissato al 31 dicembre 2015, in quanto la norma ha il fine di favorire i concessionari, in base ai principi generali in materia di provvedimenti concessori, è derogabile (solo) per volontà della parte privata. La pubblica Amministrazione non ha, infatti, il potere di fissare autonomamente un termine di proroga diverso da quello previsto del 31 dicembre 2015, o diverso da quello voluto dal concessionario, nei limiti, ovviamente, del predetto termine massimo previsto dalla legge.

c. organo competente al rilascio – forma del titolo

Dalla suesposta individuazione della *ratio legis*, discende che gli Organi amministrativi competenti in materia di concessioni demaniali marittime rimangono quelli precedentemente previsti, in funzione dei titoli concessori prorogati. Si verte, infatti, in ipotesi di proroga *ex lege* dei titoli concessori e non in ipotesi di rinnovazione. In tale modo, eliminando la necessità di un rilascio di un nuovo titolo concessorio, non si pone il problema relativo alla forma del titolo, come nel caso di trasformazione in atti formali di tutte le concessioni per licenza.

E' sufficiente, pertanto, la mera annotazione della proroga sul titolo concessorio, con la formula “ *Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*”.

d) atti in corso di perfezionamento

Per i rapporti concessori instauratisi a seguito di regolare istanza di rinnovo, ai sensi della previgente normativa e per i quali l'Autorità competente non abbia provveduto ad emanare, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il relativo titolo concessorio, in assenza di una specifica norma transitoria, sembra dover trovare applicazione il principio “*tempus regit actum*”, per cui la portata della norma deve ritenersi estesa anche ai rapporti concessori ancora non perfezionati con il rilascio del predetto titolo (salva sempre la diversa volontà del concessionario), essendo possibile ritenere che la suddetta fattispecie del rapporto concessorio in atto, ma non formalizzato, sia del tutto equivalente a quella di “una concessione in essere” alla data del provvedimento legislativo, con la conseguenza che la norma della legge 25/2010, anche per ragioni di equità interpretativa, è da considerare applicabile ai casi in esame.

Al riguardo si precisa che il perfezionamento avviene con la sottoscrizione del provvedimento concessorio, mentre la registrazione appartiene alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento già perfetto.

Si precisa ulteriormente che la novella normativa non può viceversa trovare applicazione nelle ipotesi in cui il rilascio del titolo concessorio avvenga "ora per allora" per situazioni e rapporti rimasti, di fatto, senza disciplina in relazione a periodi integralmente trascorsi prima della entrata in vigore del decreto legge in questione, senza cioè che sia stata presentata a suo tempo istanza al riguardo e senza che si sia instaurato il rapporto di cui sopra.

Ciò in quanto, in base ai principi generali, nell'ipotesi di provvedimenti aventi efficacia "ora per allora", in assenza di diversa disposizione di legge, la corretta applicazione del principio "*tempus regit actum*" comporta che, in relazione a rapporti ormai esauriti sotto la vigenza di una diversa disciplina normativa, debba essere applicata la disciplina vigente al momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere posto in essere (e non lo sia stato), pur se la formazione del relativo titolo (destinato ad avere efficacia retroattiva integralmente riferita ad un periodo conclusosi sotto il vigore della precedente normativa) avvenga in epoca successiva, in cui sia operante una nuova disciplina normativa.

4. Portata delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494.

Fatte salve le determinazioni che saranno assunte sulla norma in epigrafe dai competenti Organi nazionali in ordine alla costituzione in mora complementare notificata dalla Commissione europea con nota n. c (2010) 2734 del 5 maggio 2010, per quanto riguarda i profili relativi alla durata delle concessioni, va ricordato che l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 nella originaria formulazione non aveva fatto salva la facoltà di determinare a richiesta dei soggetti interessati, prevista all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni,